





INDICE

Premessa	1
Figure professionali	2
Apprendistato professionalizzante	3
Le definizioni	4
Orario di lavoro	6
Sezione specifica SP1	7
Sezione specifica SP2	9
Sezione specifica SP3	11
Sezione specifica SM	13
Estratto accordi IVU	14
Riposo settimanale e festivi	19
Pasti Aziendali	21
Ferie, permessi e festività soppresse	22
Conteggio ferie	23
Malattia	27
Infortunio	27
Voci retribuzione	29
Sciopero	32
Schede SP1	33
Schede SP2	35
Schede SP3	37
Contatti	39

PREMESSA



Caro collega.

abbiamo pensato a questa breve presentazione per farti conoscere la Filt Cgil.

La federazione dei trasporti della Cgil è il primo e più importante sindacato italiano e potrebbe essere la risposta alle tante domande durante il tuo percorso professionale.

Vieni a scoprirci in una delle tante sedi sul territorio nazionale (http://www.filtcgil.it/index.php/contatti/).Sapremo accompagnarti con professionalità ed affidabilità in tutte le fasi del rapporto di lavoro: dai dubbi sulla previdenza complementare al momento della assunzione, ai quesiti di natura contrattuale e fiscale (malattia, infortunio, congedi parentali, permessi studio per lavoratori studenti,...) fino all'assistenza e alla tutela nelle situazioni in cui potresti sentirti perso.

Ricorda che con Filt Cgil non sei solo: c'è sempre un sindacalista pronto a consigliarti.

Per noi conta il tuo pensiero: vogliamo arricchirci delle tue idee e della tua voglia di contare.

Sarai con noi partecipe delle scelte che l'Organizzazione sarà portata a compiere nella sua azione quotidiana di tutela e difesa dei lavoratori e nella ricerca delle migliori condizioni di lavoro in un contesto di profondo e veloce cambiamento tecnologico e ambientale.

Siamo attivi sui social (Facebook, Twitter, Instagram) e stiamo allargando il nostro stile di comunicazione con strumenti più vicini a te e ai tuoi bisogni.

Il vademecum che ti proponiamo é uno di questi. E' stato ideato da lavoratori come te, che hanno scelto di creare qualcosa per gli altri, mettendo a frutto le loro competenze e la loro esperienza a favore dei più giovani. Un lavoro prezioso, intuitivo, che aiuta a conoscere dove ci muoviamo e quali sono i nostri diritti nel lavoro quotidiano.

Non perderlo, vieni a trovarci in una delle nostre sedi e scopri gli ulteriori servizi specifici che possiamo offrirti.

Buon lavoro


Maria Teresa De Benedictis Segretario nazionale Filt Cgil Dipartimento Attività Ferroviarie

FIGURE PROFESSIONALI

I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria calcolata su <u>7 LIVELLI PROFESSIONALI</u>, cui corrispondono <u>16 POSIZIONI RETRIBUTIVE</u> (art. 26 punto 1 del CCNL/AF). Le figure professionali del Macchinista e Capotreno appartengono al livello B <u>TECNICI SPECIALIZZATI.</u> Nell'ambito di tale livello sono individuati tre passaggi di posizione retributiva <u>B3 B2 B1</u>. A ciascuna di esse corrispondono i relativi valori dei minimi retributivi (Art.68 CCNL/AF).

Passaggi di posizione retributiva:

- B2 dopo 4 anni anzianità B3
- > B1 dopo 4 anni anzianità B2



*Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sarà attribuita la figura professionale da Macchinista o Capo Servizio Treno ma convenzionalmente sarà inquadrato per i primi 24 mesi nella posizione retributiva C1

Macchinista

Lavoratori che svolgono attività di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, o su tratti di linea della stessa specificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative vigenti e le cui competenze alla condotta sulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate dai soggetti competenti previsti dalle discipline legislative in materia Effettuano visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione, eseguono la prova freno ed intervengono sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale rimorchiato.

Capo Treno/Capo Servizi Treno

Lavoratori che svolgono attività relative alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione, anche con interventi sul materiale, ivi compresa l'effettuazione della prova freno nei casi previsti sulla base dei regolamenti e della normativa vigenti; alla compilazione e conservazione dei documenti di viaggio, al coordinamento del personale di scorta, alla sorveglianza e controllo sulla regolarità del servizio viaggiatori e sui servizi svolti da terzi a bordo treno nell'ambito delle rispettive responsabilità, alla emissione e controllo di biglietti di viaggio, alla assistenza e informazione della clientela, anche dialogando in lingua straniera, al controllo ed intervento nelle attività di manovra e scambi in particolari situazioni, di coadiutore del macchinista nei casi previsti e in eventuali altri casi con il possesso di specifiche abilitazioni.

FOCUS APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

INQUADRAMENTO RETRIBUTIVO PER I PRIMI 24 MESI:

POSIZIONE PIU' ELEVATA DEL LIVELLO PROFESSIONALE IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO PREVISTO PER LA FIGURA PROFESSIONALE ATTRIBUITA (es. un macchinista è di norma un TECNICO SPECIALIZZATO con inquadramento retributivo di parametro B. Un macchinista neoassunto sarà inquadrato nel parametro <u>C1</u>. Vedi tabella art. 26 punto 1 del CCNL).

INQUADRAMENTO RETRIBUTIVO PER GLI ULTIMI 12 MESI :

POSIZIONE RETRIBUTIVA INIZIALE DEL LIVELLO PROFESSIONALE DI DESTINAZIONE FINALE

(es. un macchinista neoassunto è inquadrato nei primi 24 mesi col parametro C1. Dal 24° in poi, fino a termine apprendistato, sarà inquadrato al **B3.)**



ANZIANETA' DI SERVIZIO: Il Periodo dell'apprendistato <u>è utile ai fini della maturazione</u> dell'anzianità di servizio. Per quanto riguarda invece gli aumenti periodici di anzianità (scatti retributivi APA) verranno esclusi dalla contabilizzazione i primi 24 mesi.

DURATA DELLA FORMAZIONE: <u>120h</u> durante il triennio per la <u>FORMAZIONE BASE</u>. <u>80h</u> annue per la <u>FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE</u>. Durante la formazione il lavoratore dovrà essere affiancato da un Tutor.

UTILIZZAZIONE APPRENDISTI: i lavoratori in apprendistato possono essere utilizzati nelle attività di per le funzioni di <u>SCORTA</u> o <u>CONDOTTA</u> solo dopo aver conseguito l'ABILITAZIONE.

LE DEFINIZIONI

Si definisce **LAVORO** il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti attività:

CONDOTTA nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, tale attività si definisce:

- **continuativa**, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque con modalità operative, comprese le attività accessorie e complementari, che non ne determinino le interruzioni di continuità descritte per la "condotta effettiva" nel capoverso successivo del presente alinea.
- *** Per il Trasporto Regionale, a livello economico l'interruzione della condotta continuativa verrà applicata sempre nella località di regresso qualora il tempo tra l'arrivo del treno e la ripartenza del successivo sia della durata di almeno 30 minuti (Accordo Trenitalia 31.07.14).
- effettiva, data, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente capoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da fermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni assorbono la pausa.
- -SCORTA, nel corso della quale il PDB o il PPT, ovvero il PDS, nell'ambito delle rispettive competenze, opera in servizio al treno;
- ACCESSORIA, nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, o il PDB, ovvero il PPT, oppure il PDS, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono operazioni preliminari o successive connesse alla circolazione o al servizio del treno, ovvero, altresì, il PDM o il PDB/PPT/PDS, procedono alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo treno;
- **COMPLEMENTARE**, nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell'azienda o del gestore dell'infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell'intero convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario e nell'ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l'esecuzione di dette operazioni:
- -RISERVA, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte;
- **SOSTA DI SERVIZIO**, nel corso della quale il personale, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata;

- **-PAUSA**, nel corso della quale, nell'ambito di una sosta di servizio,di uno spostamento di servizio o un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psicofisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda;
- **SPOSTAMENTO DI SERVIZIO**, nel corso del quale il personale, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell'azienda:
- si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della propria base operativa di assegnazione, provenendo da quest'ultima, oppure, viceversa, presso una località appartenente alla propria base operativa provenendo da una località esterna a detta base operativa;
- si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa di assegnazione;
- si reca presso la struttura alberghiera per la fruizione del riposo fuori residenza dopo l'effettuazione di un periodo di lavoro giornaliero o, viceversa, proviene dalla stessa per effettuare un periodo di lavoro giornaliero, con percorrenza superiore a 10 minuti per ognuno dei due casi;
- si sposta tra impianti collocati all'interno della propria base operativa di assegnazione, tra l'una e l'altra delle attività sopra descritte;

BASE OPERATIVA: entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile può iniziare o terminare il servizio, composta dall'insieme degli impianti ferroviari collocati all'interno del territorio comunale della sede di lavoro del lavoratore. Con contrattazione a livello aziendale il perimetro della base operativa potrà esser diversamente individuato sulla base di specifiche esigenze produttive ed organizzative

MODULI EQUIPAGGIO

MEC1: modulo di condotta operante con un solo agente di macchina (PDM) in cabina di guida;

MEC2: modulo di condotta operante con due agenti PDM in cabina di guida;

MEC3: modulo di condotta operante con un solo agente PDM e un agente PPT (Personale Polifunzionale treno) in cabina di guida;

MEC4: modulo di condotta operante con un solo agente PDM e coadiuvato in cabina di guida, nei casi previsti, da un agente PDB;

MEB1: modulo di bordo operante con un solo agente di bordo (PDB);

MEB2: modulo di bordo MEB1 operante con altri agenti PDB

Nel caso di SERVIZI PROMISCUI, effettuati cioè con diversi moduli di equipaggio, i limiti del periodo di lavoro, della condotta e del riposo giornaliero, saranno quelli relativi ai moduli di condotta MEC1 o MEC3 o MEC4, qualora si abbia una durata complessiva del periodo di lavoro giornaliero programmato con tali moduli, pari o superiore a 2 ore e 30 minuti. In tali casi, la durata delle soste di servizio o gli spostamenti di servizio tra due servizi di condotta programmati con moduli di equipaggio diversi, sarà attribuita al 50% a ciascuno dei due servizio.

ORARIO DI LAVORO

LAVORO SETTIMANALE

38 ore: media sviluppo turno, di norma nel mese, con limiti minimi e massimi di 30 e 44 ore settimanali. Tali limiti sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio.

- 152.00 ore mese di 28 giorni;
- 157,28 ore mese di 29 giorni;
- 162,52 ore mese di 30 giorni;
- 168,18 ore mese di 31 giorni.

LAVORO NOTTURNO

- Normativo dalle 0.00 alle 05.00
- Economico dalle 22.00 alle 06.00 (Art. 75 CCNL)

I servizi notturni sono programmabili nel numero massimo di:

Max. 2 servizi tra 2 Riposi settimanali;

Max. 11 servizi nel mese;

Max. 79 nell'anno;

- 350 ore per il personale della DPLH addetto ai servizi "SP1";
- 320 ore per il personale della DPR addetto ai servizi "SP2";
- 360 ore per il personale della DPLH addetto ai servizi "SP3".

PAUSE

- 15 minuti per prestazioni superiori a 6 ore, programmata oltre la prima ora di servizio e, se la prestazione supera le 8 ore, entro l'inizio dell'ultima ora prima del termine della prestazione.

Circ. applicativa Trenitalia 26.09.12 (Stocchi 2) "...Per effetto delle perturbazioni del traffico o per eventi eccezionali, in gestione, si potrà prevederne l'opportuna collocazione al fine di non provocare ritardo ai treni. Si conferma che la pausa deve intendersi fruita ogni qualvolta il personale non è nell'esercizio delle proprie funzioni specifiche..."

- **30 minuti** per la consumazione pasto all'interno del periodo di lavoro giornaliero qualora, in precedenza o a seguito del periodo di lavoro giornaliero non rimangano almeno 30 minuti, nelle fasce orarie 11.00-15.00 e 18.00-22.00.

A livello di contrattazione aziendale potranno essere concordate specifiche modalità per la fruizione, nei casi previsti, del pasto durante la pausa, nonché le eventuali modalità di adequamento a tale scopo della durata della stessa.

L'eventuale adozione di modalità diverse per la fruizione del pasto è affidata alla procedura negoziale sulla contrattazione dei turni, con particolare riferimento a specifiche situazioni locali (ad es.: giorni di chiusura, distanza effettiva dagli impianti ferroviari, ecc.)



SEZIONE SPECIFICA SP1

(Servizio passeggeri a mercato)



RIPOSO SETTIMANALE

- 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale:
- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale
- I 12 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.

BASE OPERATIVA: Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.

ORARIO DI LAVORO

MEC1 (Agente solo)

- 8.30 h A/R (dalle 5.00 24.00);
- 7.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);
- 17.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 9.00 h dalle 5.00 alle 24.00 e 07.00 h dalle 0.00 alle 5.00);

MEC2 (Doppio agente di macchina)

- 10.00 h A/R (dalle 5.00 24.00);
- 08.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);
- 17.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 09.00 h dalle 5.00 alle 24.00 e 07.00 h dalle 0.00 alle 5.00).

CONDOTTA

- o 5 h continuativa MEC1
- o 6 h continuativa MEC2
- o 6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, con garanzia del rientro in residenza, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1

MEB1 / MEB2 (1 Agente di bordo / 1 PdB + altri agenti PdB)

- 10.00 h A/R (dalle 5.00 24.00);
- 08.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);
- 17.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 09.00 h dalle 5.00 alle 24.00 e 07.00 h dalle 0.00 alle 5.00).

Riposo giornaliero in residenza

- 14.00 h dopo servizio dalle 5.00 alle 24.00
- 18.00 h dopo servizio dalle 0.00 alle 5.00

Riposo Giornaliero Fuori Residenza

- 7.00 h min. interessanti la fascia 0.00 05.00
- -2 RFR tra 2 riposi settimanali
- -5 RFR nel mese sia PdM che PdB
- -Max 24h assenza dalla residenza

Termine servizio

Il lavoratore ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre un'ora rispetto ai limiti massimi programmabili.

Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno due ore prima dell'orario programmato di termine del servizio giornaliero che sta effettuando.

Flessibilità

Tutte le FLEX sono attivabili SOLO a seguito di contrattazione aziendale.

- MEC1 8.30 h AR (0.00-01.00);
- MEC2, MEB1 e MEB2: 10.00 h AR (0.00-1-00);
- 09.00 h dalle 5.00 alle 1.00 per servizi in Andata o Ritorno con R.F.R.;
- 18.00 h complessive (A+R) con R.F.R.;
- MEB1 e MEB2: 11.00 h AR (0.00-1.00) max 5 volte al mese;
- 14.00 h dopo servizi che terminano tra le ore 00.00-01.00;
- max 30 ore in R.F.R.
- Condotta effettiva 7.00 ore MEC1 max 5 volte al mese.

SEZIONE SPECIFICA SP2

(Servizi Passeggeri Regionali e Locali)



RIPOSO SETTIMANALE

- 14 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- 12 periodi annui, della durata minima di 48 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente la giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.420 ore annue di riposo settimanale
- I 26 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario

BASE OPERATIVA: Base operativa: si conferma la situazione in atto nella Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia S.p.A. alla data di stipula del presente contratto.

ORARIO DI LAVORO

MEC1 / MEC4 (Agente solo / Agente unico)

- 8.30 h A/R (dalle 5.00 – 24.00);

- 16.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 8.30 h dalle 5.00 alle 24.00 e 07.00 h dalle 0.00 alle 5.00);
- 10.00 h in A/R (dalle 5.00 alle 24.00), solo per impianti associati, presidi, turni di zona con treni che circolano su linee complementari con un massimo di un servizio tra due riposi settimanali
- 7.00 h A/R (dalle 24.00 alle 5.00);* Prevista condotta Agente Solo dalle ore 5.00 alle 24.00 (Accordo agente solo 15.09.2009). Il PdM che effettua accessori doppio agente nella fascia 24:00 5:00 e condotta agente solo dalle 5.01 alle 23:59, avrà come limite prestazione per servizi A/R 7h. (Es. accessori doppio agente ore 04:30 fino ore 5:00, poi condotta agente solo partenza ore 5.01)

MEC2 (Doppio agente di macchina)

- 10.00 h A/R (dalle 5.00 24.00);
- 08.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);
- 16.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 8.30 h dalle 5.00 alle 24.00 e 08.00 h dalle 0.00 alle 5.00).

CONDOTTA

- o 5 h continuativa MEC1/MEC4
- o 5.30 h continuativa MEC2
- o 5.30 h effettiva

MEB1 / MEB2 (1 PdB / 1 PdB + altri agenti PdB)

- 10.00 h A/R (dalle 5.00 24.00);
- 08.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);
- 16.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 8.30 h dalle 5.00 alle 24.00 e 08.00 h dalle 0.00 alle 5.00).

9

Riposo giornaliero in residenza

- 14.00 h dopo servizio dalle 5.00 alle 24.00
- 18.00 h dopo servizio dalle 0.00 alle 5.00
- 11.00 h tra due servizi in AR collocati entrambi nella fascia 6.00-22.00.

Riposo giornaliero fuori residenza

- 7.00 h min. interessanti la fascia 0.00 05.00
- Riducibili a 6 ore e 30 minuti laddove il limite delle 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di turno. (Accordo 18.03.2019)
- max 2 R.F.R. tra 2 riposi settimanali
- max 5 R.F.R. nel mese per PdM, 4 R.F.R. nel mese per PdB
- -max 24 h di assenza dalla residenza

Termine servizio

Il lavoratore ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre un'ora rispetto ai limiti massimi programmabili.

Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno due ore prima dell'orario programmato di termine del servizio giornaliero che sta effettuando.

Flessibilità

Tutte le FLEX sono attivabili SOLO a seguito di contrattazione aziendale.

MEC1/MEC4 - 8.30 h AR (0.00-01.00);

MEC2, MEB1 e MEB2: - 10.00 h AR (0.00-1-00);

08.30 h dalle 5.00 alle 1.00 per servizi in Andata o Ritorno con R.F.R.;

Riduzione ad un minimo di 35 ore del riposo settimanale per un max di 8 volte l'anno a condizione che:

- coincida con il sabato o la domenica:
- sia collocato dopo una prestazione giornaliera che termini entro le ore 22.00 del venerdì o del sabato;
- la prestazione giornaliera successiva al riposo abbia inizio non prima delle ore 06.00 della domenica o del lunedì.

Riposo giornaliero:

- fino a 11.00 h minime tra due servizi in AR collocati entrambi nella fascia 5.00-24.00;
- 14.00 h dopo servizi che terminano tra le ore 00.00-01.00.

R.F.R. minimo di 6.00 ore con entrambi i servizi (A e R) collocati nelle fasce 5.00 – 24.00.

SEZIONE SPECIFICA SP3

Servizi Passeggeri Media-Lunga Percorrenza

RIPOSO SETTIMANALE



- 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive, comprendenti due giornate solari di cui una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.
- I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.

BASE OPERATIVA: Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.

ORARIO DI LAVORO

MEC1 / MEC4 (Agente solo / Agente unico)

- 8.30 h A/R (dalle 5.00 24.00);
- 7.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);* Non prevista condotta agente solo dalle 24:00 alle 5:00 Accordo agente solo 15.05.09
- 17.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 8.30 h dalle 5.00 alle 24.00 e 07.00 h dalle 0.00 alle 5.00);

MEC2 (Doppio agente di macchina)

- 10.00 h A/R (dalle 5.00 24.00);
- 08.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);
- 17.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 8.30 h dalle 5.00 alle 24.00 e 08.00 h dalle 0.00 alle 5.00).

CONDOTTA

- 4.30 h continuativa MEC1/MEC4
- 6.00 h continuativa MEC2
- 6.00 h effettiva

MEB1 / MEB2 (1 PdB / 1 PdB + altri agenti PdB)

- 10.00 h AR (dalle 5.00 24.00);
- 08.00 h AR (dalle 0.00 alle 5.00);
- 17.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 9.00 h dalle 5.00 alle 24.00 e 08.00 h dalle 0.00 alle 5.00).

Riposo giornaliero in residenza

- 14.00 h dopo servizio dalle 5.00 alle 24.00
- 18.00 h dopo servizio dalle 0.00 alle 5.00

Riposo giornaliero fuori residenza

- 7.00 h min. interessanti la fascia 0.00 05.00
- Riducibili a 6 ore e 30 minuti laddove il limite delle 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di turno. (Accordo 18.03.2019)- max 2 R.F.R. tra 2 riposi settimanali
- max 5 R.F.R. nel mesesia PdM che PdB
- max 24 h di assenza dalla residenza

Termine servizio

Il lavoratore ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre un'ora rispetto ai limiti massimi programmabili.

Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno due ore prima dell'orario programmato di termine del servizio giornaliero che sta effettuando.

Flessibilità

Tutte le FLEX sono attivabili SOLO a seguito di contrattazione aziendale.

MEC1/ MEC4 - 10.00 h AR (0.00-01.00);

MEC2, MEB1 e MEB2: - 10.00 h AR (0.00-1-00);

09.00 h dalle 5.00 alle 1.00 per servizi in Andata o Ritorno con R.F.R.;

5.00 h condotta continuativa MEC1/MEC4;

6.30 h condotta effettiva MEC1/MEC4;

Riposo giornaliero 14.00 h dopo servizi che terminano tra le ore 00.00-01.00.

R.F.R. minimo di 6.00 ore con entrambi i servizi (A e R) collocati nelle fasce 5.00 – 24.00.

Max 30 ore R.F.R.

Tre servizi notturni tra due riposi settimanali, purché il terzo non sia consecutivo al precedente e non interessi per più di 1 ora la fascia oraria 0.00 - 5.00, massimo 2 volte nel mese.

SM - SEZIONE MERCI

RIPOSO SETTIMANALE

- 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato o domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale:
- garanzia della fruizione complessiva di 3.394 ore annue di riposo settimanale.

BASE OPERATIVA: Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Mercitalia e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.

A livello di unità produttiva, in relazione a specifiche esigenze di produzione, potranno essere concordati ambiti diversi della base operativa.

MEC3 / MEC4 (Agente solo / Agente unico)

- 8.30 h A/R (dalle 5.00 24.00);
- 7.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);
- 16.00 h complessive (A+R) con R.F.R.

MEC2 (Doppio agente di macchina)

- 10.00 h AR (dalle 5.00 24.00);
- 08.00 h AR (dalle 0.00 alle 5.00);
- 16.00 h complessive (A+R) con R.F.R.

Limiti massimi condotta giornaliera Condotta effettiva

- 6.30 ore MEC3 / MEC4 5.00 24.00
- 5.30 ore MEC3 / MEC4 0.00 5.00

Riposo giornaliero in residenza

- 16.00 h dopo servizio dalle 5.00 alle 24.00
- 18.00 h dopo servizio dalle 0.00 alle 5.00
- 22.00 h dopo due servizi dalle 0.00 alle 5.00 consecutivi, riducibili a 18.00 h se il secondo servizio notturno è seguito da un R.F.R.

Riposo giornaliero fuori residenza

- 7.00 h min. interessanti la fascia 0.00 05.00
- max. 2 R.F.R. tra 2 riposi settimanali
- max. 5 R.F.R. nel mese
- max. 24 h di assenza dalla residenza

Termine servizio

Il lavoratore ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di 3 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso:

- non oltre la 11a ora in caso di prestazioni diurne con MEC2;
- non oltre la 9a ora in caso di prestazioni notturne con MEC2;
- non oltre la 10a ora in caso di prestazioni diurne effettuate con MEC3 / MEC4;
- non oltre la 8a ora in caso di prestazioni notturne effettuate con MEC3 / MEC4;

Flessibilità

Esigibili in turno

MEC 2

- 11.00 h AR (05:00 24:00)
- 10.00 h AR (05:00 01:00)

Andata + Ritorno R.F.R. 18 ore

Max. 1 R.F.R. diurno (5:00-24:00) al mese

MEC3 10.00h AR (05:00 – 24:00) Andata + Ritorno R.F.R. 18 ore

Le flessibilità d'orario rese esigibili da Contratto Aziendale potranno essere utilizzate anche in gestione operativa.

A tal fine viene definito in 10 **(programmazione più gestione)** il numero pro capite di servizi con flessibilità effettuabili nel mese.

I servizi elaborati in regime di flessibilità in gestione operativa dovranno essere comunicati al personale interessato entro il termine del servizio precedente. L'assegnazione al personale di servizi con flessibilità esigibili riprogrammati in gestione operativa dovrà avvenire nel rispetto dei limiti orario e numerici settimanali e mensili previsti dal CCNL AF, dal CA FS e dalle norme che regolano le variazioni del servizio.

Le flessibilità riprogrammate in gestione operativa con un **preavviso inferiore alle 48 ore** dall'inizio del servizio determineranno il riconoscimento al personale di una indennità di 8€ (Flex D41), che si aggiunge alle indennità relative alle flessibilità riprogrammate, come definite contrattualmente.

14 ore riposo giornaliero in residenza 5.00 24.00

Max. 6 R.F.R. mensili Max. 28 ore R.F.R.

I periodi di assenza dalla residenza superiori alle 24 ore non potranno interessare più di due giornate solari ed il servizio di ritorno dovrà essere **esclusivamente di condotta** con tempi accessori e complementari collegate ad essa.

Max. 1 RFR diurno (A+R entrambe comprese nella fascia 5.00 – 24.00) al mese (Flex D28)

In gestione, qualora il servizio antecedente un RFR programmato in fascia 00:00 - 05:00 per effetto del ritardo superi le ore 05:00, il RFR assumerà le caratteristiche di un RFR diurno, per un **massimo di 3 volte al mese**, che assorbono fino a concorrenza i 3 RFR diurni negoziati/negoziabili.

In tali casi:

• II RFR deve avere inizio non oltre le ore 06:00;

- sarà garantita la durata minima del RFR di 7h. In tale caso, in applicazione del punto 2.6, paragrafo 2 dell'art.27 del CCNL Mobilità/Area AF, il RFR non assorbe la pausa per la fruizione del pasto;
- al termine del RFR sarà effettuato il servizio di ritorno programmato se compatibile con la durata minima del RFR di cui al precedente punto, altrimenti il servizio potrà essere riprogrammato:
 - se termina non oltre 2 ore dal servizio originariamente programmato e comunque entro le ore 24:00, ciò concorrerà alla determinazione del termine servizio di cui al punto 2.7.D.6 dell'art.27 del CCNL Mobilità/Area AF;
 - se la durata massima complessiva dei 2 periodi di lavoro antecedente e seguente il RFR è di 18 ore, e se la durata massima del periodo di lavoro giornaliero diurno non supera le 10 ore.

In questi casi ove non possa essere garantito il riposo minimo giornaliero riferito alla prestazione originariamente programmata, il lavoratore può optare per la ripresa del turno.

Ove non sia possibile l'effettuazione del servizio di ritorno originariamente programmato o la riprogrammazione di un nuovo servizio, l'azienda disporrà il rientro in residenza con il primo treno utile dopo la fruizione del RFR.

Nei casi in cui il RFR originariamente programmato assuma le caratteristiche di un RFR diurno e il lavoratore effettui il servizio di ritorno programmato, verrà riconosciuta la Flex D30 da 8€. Nel caso invece venga riprogrammato al lavoratore viene riconosciuta la Flex D31 da 16€.

Attivabili SOLO a seguito di contrattazione aziendale.

MEC 2

- 11.00 h AR (05:00 01:00)
- 11.00 h AR (00:00 05:00)

MEC3

- 08.30 h AR (05:00 01:00)
- 10.00 h AR (05:00 01:00)
- 07.00 h AR (00:00 05:00)
- 08.00 h (00:00 05:00)

CONDOTTA

07.00 h (5:00 - 24:00)

06.30 h (5:00 - 01:00)

06.00 h (0:00 – 05:00)

Max. 3 R.F.R. tra 2 riposi settimanali

Max. 7 R.F.R. mensili Max. 30 ore R.F.R.

Max. 3 servizi notturni Tra 2 Riposi Settimanali

Il terzo servizio non è consecutivo al precedente ma interessa per più di 1 ora il periodo 00:00 – 05:00. In questo caso il terzo servizio notturno sarà seguito dal Riposo Settimanale della durata minima di 60 ore ed il successivo sarà di A/R compreso nel periodo 05:00 – 24:00.

• Max. 3 R.F.R. di giorno (5:00-24:00) al mese

Qualora i servizi afferenti il R.F.R. di giorno siano entrambi notturni, il riposo giornaliero seguente il 2° servizio notturno avrà la durata di 22 ore e la ripresa del servizio non può avvenire prima delle ore 6:00. Tale regola non si applica se il 2° servizio notturno è seguito da un Riposo Settimana

ESTRATTO ACCORDI IVU

Estratto Accordo Trenitalia 20 maggio 2011

Condizioni per la programmazione dei turni di servizio con IVU:

Al fine di ripartire equanimemente il riposo settimanale, i carichi di lavoro e la conseguente retribuzione accessoria del PdM/PdB sono di seguito individuati i parametri di riferimento i cui valori, su base trimestrale ed a parità di giornate di lavoro effettivamente svolte, dovranno allinearsi:

Lavoro

Fermo restando quanto previsto dall'art.22 punto 2.5 CCNL, l'allineamento del lavoro dovrà essere realizzato su base trimestrale, fermo restando il valore minimo e massimo assoluto ammessi dal CCNL. In coerenza con le logiche richiamate al primo capoverso del punto 2.2, lo svolgimento dei successivi cicli rotazionali sarà realizzato con le opportune compensazioni.

Lavoro notturno

Fermo restando il limite contrattualmente previsto, le prestazioni notturne saranno distribuite tra il personale ai treni prevedendo il massimo scostamento rispetto al valore medio, caratterizzante l'impianto di appartenenza, nella misura massima del +/- 10% su base trimestrale.

Ore di condotta e scorta

Fermo restando il limite contrattualmente previsto, dovrà essere assicurata la programmazione delle ore di condotta e scorta per tutto il personale ai treni distribuita entro il +/- 10% di scostamento massimo del valore medio dell'impianto di appartenenza su base trimestrale.

Prestazioni di traghettamento e/o di riserva

Nei turni di servizio potranno essere previste, per ogni agente, e per ogni mese solare, un numero massimo di 6 giornate composte esclusivamente di Traghettamento o Riserva, equamente distribuiti nell'arco della valenza del turno.

Riposo settimanale

In fase di programmazione sarà garantita l'equa ripartizione dei riposi settimanali, assicurando, inoltre, su base annua, escludendo il periodo turnificato delle ferie estive, il godimento di un numero minimo di riposi settimanali la cui durata comprenda il sabato e la domenica articolati tra Divisioni come di seguito indicato:

- DPNI FR e FA 12
- DPR
- La durata dei riposi settimanali afferenti le giornate di disponibilità non potrà essere inferiore a 58 ore,

Periodi di disponibilità

- I periodi di disponibilità dovranno essere preferibilmente programmati da RS a RS,
- in alternativa al punto precedente, le giornate di disponibilità dovranno essere due e posizionate in precedenza al RS:
- Le giornate di disponibilità non potranno essere in numero maggiore di 6 pro-capite su base mensile;
- Nel caso di mancata utilizzazione nella giornata di disponibilità afferente il riposo, tale giorno potrà essere considerato parte integrante del riposo settimanale solo se il personale sarà adeguatamente informato con un anticipo di almeno 48 ore.

Estratto accordo Trenitalia 19 dicembre 2012

- la disponibilità programmata solo net turno e fino ad un massimo di giornate nel mese (intendendo a tal fine il mese di calendario: gennaio, febbraio, ecc.). Fermo restando il limite massimo di 6 giornate, a possibile programmare una giornata singola di disponibilità per una sola volta nel mese punch& non sia collocata nelle giornate di sabato o di domenica;
- la tipologia e la collocazione del riposo stesso (Riposo, QQ e WE) per la visibilità dei riposi settimanali nel 3" mese;
- che le giornate di ferie non ricadenti nei periodi programmati, potranno essere inserite nello sviluppo del turno, solo se concordate e/o richieste dal personale mobile.
- che le variazioni della durata delie attività accessorie e complementari disposte dalle
- In fase di gestione dei turni e per casi eccezionali e possibile sostituire la giornata programmata per la formazione, qualora la stessa non sia effettuata e solo per una volta nel mese, con un servizio compatibile nella fascia oraria 08.00 — 18.00

Estratto accordo Trenitalia 16 giugno 2014

- Negli impianti con produzione assegnata tra 10 e 20 turni individuali gli stessi servizi
 potranno essere ripetuti dal medesimo agente per massimo due volte tra 2 riposi
 settimanali e massimo sei volte nel mese solare. Considerato il maggior numero di
 servizi assegnati, negli impianti con produzione programmata maggiore di 20
 turni individuali, gli stessi servizi potranno essere ripetuti dal medesimo agente per
 massimo 4 volte nel mese solare, con un massimo di due tra 2 riposi settimanali.
- Il limite del numero dei servizi con partenza prima delle 6.00 tra due riposi settimanali sarà di max 3 servizi, di cui max 2 consecutivi. Nel solo caso di max 3 servizi verrà conteggiato anche it rientro da RFR che abbia inizio servizio prima delle 6.00.
- II limite degli RFR previsti dalle diverse sezioni specifiche del ccnl della Mobilita/Area Attività Ferroviarie e del ccnl aziendale FSI, verrà rispettato sui 30 giorni precedenti la data di rolling (es. 9 agosto 10 luglio).
- Nella programmazione territoriale dei turni, ai fini di un maggior equilibrio nella distribuzione dei carichi di lavoro, all'interno dei turni individuali del pdb. della DPR sarà prevista una riduzione dei servizi che saturano la prestazione massima giornaliera diurna in A/R, per cui gli stessi saranno massimo il 40% dei servizi stessi, assegnati ad ogni singolo agente.

Estratto accordo Trenitalia 31 luglio 2014

Per la Divisione Trasporto Passeggeri Regionale si conviene che:

- I tempi da attribuire al personale di macchina nella programmazione dei turni per le attività di cambio banco nelle località di regresso verranno emanati con apposita Circolare Divisionale.
- Fermo restando quanto previsto dal ccnl della Mobilita/Area AF, tali tempistiche saranno utilizzate per la programmazione dei turni e per i limiti normativi relativi alla condotta.
- A livello economico l'interruzione della condotta continuativa verrà applicata sempre nelle località di regresso qualora il tempo tra l'arrivo del treno e la ripartenza del successivo sia della durata di almeno 30 minuti.
- Relativamente agli RFR di durata inferiore a 7h, la Divisione Passeggeri Regionale comunica che con l'applicazione dell'Accordo del 16 giugno, il numero di RFR con durata inferiore a 7 ore non dovrà superare:
 - 2 nel mese per il PdM e per il PdB

Estratto accordo Trenitalia 18 marzo 2019

Con riferimento al tema "Turni del Personale Mobile", le parti, In applicazione dell'art. 13 p. 2.9 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016, sulla verifica dell'attuale sistema di programmazione dei turni, convengono quanto segue:

- 1. A partire da settembre e comunque non oltre dicembre 2019, in fase di programmazione dei turni la durata minima del RFR, riferita ai servizi di cui all'art. 27 p. 2.7.B.3 lett. a 20 alinea (SP2) del CCNL Mobilità/Area AF c all'art. 27 p. 2.7.C.3 lett. b (SP3) del CCNL Mobilità/Area AF, è fissata in 7 ore riducibili a 6 ore e 30 minuti laddove il limite delle 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di turno.
- 2. A decorrere dal prossimo cambio orario di giugno 2019, ferma restando la procedura negozia per la programmazione dei turni di servizio prevista all'art. 13 p. 2.8 del vigente Contra o Aziendale di Gruppo FS Italiane, i turni saranno forniti al personale mobile con cadenza mensile e conterranno la programmazione dei servizi, dei riposi e delle assenze dei primi 3 mesi rendendo visibile la programmazione dei riposi settimanali per il 40, 5 0 e 6 0 mese di vigenza del turno.
- 3. In merito ai riposi quali-quantitativi, si conferma che i suddetti se ricadenti nei sei mesi di visibilità del turno dei riposi si danno per goduti c che non potranno essere programmati nel solo periodo di ferie turnificate estive, confermando gli attuali criteri di contabilizzazione delle ferie in relazione ai riposi di qualità a 60 ore.
- 4. In relazione al suddetto ampliamento della visibilità dei riposi, la finestra temporale entro la quale è possibile la prenotazione tramite tablet delle giornate di ferie viene estesa a 4 mesi.



RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVI

- GIORNI FESTIVI: sono considerati giorni festivi:
- 1 gennaio Capodanno
- 6 gennaio Epifania
- Lunedì dopo Pasqua
- 25 aprile Liberazione
- 1 maggio Festa del lavoro
- 2 giugno Festa della Repubblica
- 29 giugno Santi Pietro e Paolo (Santo Patrono)
- 15 agosto Assunzione
- 1 novembre Ognissanti
- 8 dicembre Immacolata concezione
- 25 dicembre Natale
- 26 dicembre Santo Stefano



PRESTAZIONE LAVORATIVA IN GIORNO FESTIVO

CASO 1: PRESTAZIONE LAVORATIVA PREVISTA DA TURNO PROGRAMMATO

 1 giornata di riposo entro 30 giorni (*anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro predetto termine 30 gg) + pagamento dell'indennità per lavoro domenicale o festivo (= 35% della retribuzione oraria, vedere art.76 CCNL);

oppure

Pagamento di una giornata di retribuzione ordinaria + pagamento dell'indennità per lavoro domenicale o festivo (= 35% della retribuzione oraria, vedere art.76 CCNL).

CASO 2: PRESTAZIONE LAVORATIVA IN REGIME DI STRAORDINARIO IN GIORNO FESTIVO

 1 giornata di riposo (entro 90 giorni) + pagamento dell'indennità per lavoro domenicale o festivo (= 35% della retribuzione oraria, vedere art.76 CCNL);

oppure

 Liquidazione con compenso per lavoro straordinario feriale diurno (vedere art.74 CCNL) + pagamento dell'indennità per lavoro domenicale o festivo (= 35% della retribuzione oraria, vedere art.76 CCNL).

GIORNO FESTIVO COINCIDENTE CON RIPOSO SETTIMANALE

- Godimento della festività non lavorata + 1 ulteriore giornata di riposo (entro 90 giorni); qualora per esigenze produttive e organizzative ciò non sia possibile:
- Godimento della festività non lavorata + pagamento di una giornata di retribuzione ordinaria.

PRESTAZIONE LAVORATIVA IN REGIME DI STRAORDINARIO IN GIORNO FESTIVO COINCIDENTE CON RIPOSO SETTIMANALE

 1 giornata di riposo obbligatoriamente durante la stessa settimana o la successiva + 1 giornata di riposo (entro 90 giorni) + pagamento dell'indennità per lavoro domenicale o festivo (= 35% della retribuzione oraria, vedere art.76 CCNL);

oppure

1 giornata di riposo obbligatoriamente durante la stessa settimana o la successiva + liquidazione con compenso per lavoro straordinario feriale diurno (vedere art.74 CCNL) + pagamento dell'indennità per lavoro domenicale o festivo (= 35% della retribuzione oraria, vedere art.76 CCNL).


NOTE FINALI

- Il lavoratore ha diritto al recupero di un'intera giornata di riposo, unicamente qualora la prestazione lavorativa sia superiore alle 3h. In caso contrario, il recupero viene quantificato in mezza giornata.
- 2. Le giornate comunque non lavorative (riposo/festività), cadenti in periodo di assenza diverso dalle ferie (intervallo) sono assorbite dalle assenze stesse.
- 3. In sostituzione delle festività soppresse, sono riconosciuti 4 giorni annui di permesso individuale retribuito.



PASTI AZIENDALI

In programmazione turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti nelle fasce 11:00-15:00 e 18:00-22:00 per la fruizione del pasto. Qualora per ritardo treno venga a mancare la pausa per la refezione, il personale può richiedere al CD/Distributore che la stessa venga ricollocata. Per poter fruire del pasto si può optare per l'utilizzo, presso le mense aziendali o servizio sostitutivo, della smart card o in alternativa il ticket dal valore di 7,30 euro.



Il **pasto** per il personale mobile è previsto per ogni **prestazione** programmata ed effettivamente resa **superiore alle 6 ore**, in caso di ritardo con riferimento all'orario reale di arrivo del treno.

Se la prestazione impegna per **più di due ore** una del<mark>le fasce 11 – 15 o 18 – 22</mark> sarà riconosciuta la fruizione del pasto **anche se inferiore alle 6 ore**.

Quando vengono intaccate **entrambe le fasce** per più di due ore e il servizio sia superiore alle 8 ore si ha diritto ad **entrambe i pasti**.

In caso di RFR è ammessa la fruizione del pasto; se il servizio di ritorno inizia dopo le 22 è possibile la fruizione del pasto nella fascia 18 – 22.

Il servizio con RFR dà in ogni caso il diritto alla fruizione di un pasto/ticket; massimo 3 se vengono soddisfatte tutte le condizioni.

Se il **servizio notturno** ha **inizio dopo le ore 22** verrà riconosciuto **un ticket**, in sostituzione del servizio di mensa.

Se la pausa è prevista in una località sprovvista verrà corrisposto un ticket.

In caso di anormalità di circolazione che renda difficoltosa la fruizione del pasto vengono ricercate soluzioni per mitigare il disagio.

Riepilogo:

- un pasto per ogni giornata in servizio (reale) di almeno 6 ore
- ► se viene intaccata la fascia 11-15 o 18-22 per almeno due ore anche se servizio inferiore alle 6 ore
- > se servizio di almeno 8 ore e vengono intaccate entrambe le fasce diritto a 2 pasti
- ▶ se servizio con RFR con inizio del ritorno dopo le 22 ammessa fruizione nella fascia 18-22
- ► con RFR sempre 1 pasto/ticket, massimo 3 se vengono soddisfatte tutte le condizioni
- ▶ in caso di mancanza di menda aziendale verrà corrisposto 1 ticket (oppure 2 o 3 a seconda dei casi)
- ▶ in caso di anormalità della circolazione che rendano difficoltosa la fruizione l'Azienda si attiverà per mitigare il disagio

FERIE

- Per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio 20 giorni lavorativi
- Per i lavoratori con più di 8 anni di anzianità di servizio 25 giorni lavorativi

Per l'anno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alla quantità annua indicata in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

Le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di calendario. I periodi di fruizione continuativa delle ferie sono stabiliti dall'Azienda di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

Le giornate di ferie vanno utilizzate normalmente nell'anno di maturazione o, se non possibile per esigenze di servizio, comunque entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

PERMESSI

Al Personale in servizio nelle Società del Gruppo FS alla data del 1/8/2003 verranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie, n° 3 giornate di PERMESSI all'anno.

Al Personale assunto a decorrere dal 1/8/2003 verranno riconosciuti:

- 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell'8° anno di servizio;
- 1 ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal 10° anno di servizio;
- 1 ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal 12° anno di servizio;

Tali permessi sono riconosciuti in misura intera se il compimento dell'8°, del 10°, del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell'anno, e nella misura del 50% se il compimento avviene nel 2° semestre dell'anno.

I PERMESSI DEVONO ESSERE USUFRUITI ENTRO L'ANNO.

FESTIVITA' SOPPRESSE

In sostituzione delle soppresse festività religiose di cui alla I.ge 5.3.1977 n° 54 e del relativo trattamento, ai lavoratori spettano 4 giorni di permesso individuale (RFS) retribuito, non frazionabili nel corso di ciascun anno.

La fruizione di detti permessi SARA' GARANTITA dall'azienda nell'anno di riferimento. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di servizio prestati.

CONTEGGIO DELLE FERIE

La giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale.

Per II Personale degli Equipaggi è ammessa la frazionabilità a mezza giornata delle stesse.

Nel conteggio dei giorni di congedo da stabilire per la copertura del periodo di assenza si deve tener conto, oltre che dei riposi settimanali, delle eventuali "festività infrasettimanali " che l'agente recupera.

Dovranno essere tolti inoltre anche tanti periodi di 24 ore quante sono le eventuali festività infrasettimanali comprese nel periodo di assenza per ferie.

Ai fini del conteggio vanno considerate:

- 24 ore per 1 giornata di ferie;
- 24 ore per 1 festività infrasettimanale;
- 48 ore per il Riposo settimanale:
- 60 ore per un Riposo week-end / di qualità di 60 ore quando la prenotazione del periodo di ferie avviene essendo già a conoscenza della tipologia di tale riposo;
- 12 ore per ½ giornata di ferie.



NORME PER LA RIPRESA TURNO

- Il Personale assegnato ad un turno che si assenta per un minimo di 5 giorni di ferie o malattia, al rientro ha DIRITTO a RIPRENDERE II TURNO:
- Il Personale assegnato ad un turno che si assenta per :
 - congedo speciale
 - recupero festività
 - assenza giustificata
 - infortunio

al rientro ha **DIRITTO a RIPRENDERE il TURNO**.

- In tutti gli altri casi resta **FUORI TURNO** (disponibile) fino al giorno successivo al primo riposo settimanale di turno.

RICHIESTA di UN SOLO GIORNO di FERIE PRECEDENTE il RIPOSO SETTIMANALE L'agente è già a conoscenza dei servizi di turno

Relativamente al Personale in TURNO, a seguito di una sola assenza dal servizio a qualsiasi titolo in precedenza al Riposo settimanale, alla durata di detto riposo concorre, ai soli fini della ripresa turno, il riposo giornaliero fruito in precedenza alla assenza stessa, convenzionalmente pari a 16 ore, ed un ulteriore periodo comprendente una giornata solare per un totale di almeno 48 ore.

Va contabilizzato 1 giorno di ferie.

Tale principio vale anche nel caso di una sola assenza dal servizio in precedenza ad un riposo week-end quando la richiesta di congedo avviene essendo già a conoscenza della tipologia di tale riposo, ovvero verrà contabilizzato 1 giorno di ferie prima del Riposo + Intervallo, e la contabilizzazione del riposo di 60 ore avverrà tenendo conto dell'intervallo in precedenza all'assenza stessa.

Relativamente al Personale disponibile il Riposo settimanale è sempre indivisibile.

RICHIESTA di ALMENO 2 GIORNI di FERIE PRECEDENTI il RIPOSO SETTIMANALE L'agente è già a conoscenza dei servizi di turno

<u>l</u>° caso: L'agente vuole usufruire del massimo numero di ore di libertà relative ai giorni di ferie chiesti indipendentemente dalla ripresa turno.

In questo caso l'agente deve precisare il numero delle giornate di assenza di cui vuole usufruire. Il conteggio delle ore di assenza inizia dall'ora in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione lavorativa prevista dal turno. A detta ora si aggiungono tanti periodi di 24 ore quanti sono i giorni di assenza richiesti e quante sono le eventuali festività infrasettimanali che l'agente vuole recuperare. L'ora risultante può risultare posticipata rispetto l'orario di inizio del periodo lavorativo previsto dal turno per quel giorno. In tal caso l'agente resta " disponibile" e come tale utilizzato. Il reinserimento in turno dovrà avvenire alla prima occasione favorevole, ma comunque non oltre il primo servizio di turno che segue il successivo riposo settimanale previsto dal turno. Ai fini del conteggio delle ferie ad ogni periodo di 24 ore corrisponde 1 giorno di congedo. Nel caso in cui nel periodo di assenza sia compreso il riposo settimanale, ai fini del conteggio delle ferie va detratta dalla somma sopraccitata un periodo di 48 ore per ogni riposo.

Es	empio:		
1	20.00		L'agente chiede 3 giorni di assenza nelle 3°, 4° e 5° giornata
2	3.00		
3	17.00 21.00	24 h	Il conteggio inizia dalle ore 17.00 della 3° giornata
	RFR		
4	5.00 9.00	24 h	
5	4.00 9.00	24 h	
6	Riposo	24 h	
7	10.0019.00		
	То	t. 96 h	Da tale somma vanno detratte 48 ore di riposo.
		48 h	
	Resto	48 h	1 giorno di congedo x 24 ore
			· g g • . •

<u>L'agente è disponibile alle ore 17.00 della 7° giornata. All'agente vengono contabilizzati</u> 2 giorni di ferie.

Qualora il periodo di assenza preveda un RIPOSO WEEK-END/ di QUALITA' di 60 ore, ovvero l'agente quando effettua la prenotazione del congedo è già a conoscenza della tipologia di tale riposo, ai fini del conteggio va detratto dalla somma delle ore di assenza un periodo di 60 ore.

Esempi	io:				
1		20.00			L'agente chiede 2 giorni di assenza nelle 3° e 4°
giornata.					
2		3.00			
3 17.00	0	21.00	24 h		Il conteggio inizia dalle ore 17.00 della 3° giornata.
	RFR				
4 5.00	O	9.00	24 h		
5 Interv	<u>vallo</u>		24 h		
6 Ripos			24 h		
7 10.00	0	19.00			
			Tot.	96 h	Da tale somma vanno detratte 60
				60 h	ore di riposo.
			Resto	36 h	1 giorno e ½ ferie
All'ager	nte è dispo	nibile alle ore 17.00	della 7° g	giornat	a > vengono contabilizzati 1,5 giorni di ferie.

II° caso

RICHIESTA di ALMENO 2 GIORNI di FERIE PRECEDENTI II RIPOSO SETTIMANALE. (L'agente è già a conoscenza dei servizi di turno opta per la ripresa del turno ed

accetta la riduzione del periodo di libertà).

Nel caso in cui il periodo di libertà concesso, con le modalità di cui al punto precedente, termini oltre l'ora d'inizio della presentazione stabilita dal turno, l'agente può richiedere la ripresa del turno accettando una riduzione del periodo di libertà.

In tal caso il conteggio delle ore di assenza inizia dall'ora in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione lavorativa prevista dal turno e termina all'ora in cui inizia il turno del giorno in cui si riprende il servizio.

Dal totale vanno detratte tanti periodi di 48 ore quanti sono i riposi settimanali e tanti periodi di 24 ore per quante sono le eventuali festività infrasettimanali comprese nel periodo di libertà dell'agente.

L'eventuale resto: - si trascura se pari o inferiore a 6 ore:

- si contabilizza mezza giornata di congedo se è superiore alle 6 ore ed inferiore alle 18 ore;
- si contabilizza 1 giornata di congedo se è superiore alle 18 ore.

Esempio:							
1 20.00		L'agente c <mark>hie</mark> de 3 giorni di assenza nelle 3°, 4° e 5°					
giornata e opta							
2 3.00		per la ripresa del turno dopo il riposo settimanale					
3 17.00 21.00 RFR	7 h						
4 5.00 9.00	24 h	Il conteggio inizia dalle ore 17.00 .					
5 4.00 9.00	24 h	della 3° giornata e termina					
6 Riposo	24 h	alle ore 10.00 della 7° giornata					
7 10.0019.00	10 h						
Tot.	89 h 48 h	Da tale somma vanno detratte 48 ore di riposo.					
Resto	41 h 24 h	1 giorno di congedo x 24 ore					
	17 h	mezza giornata di congedo fino					
ad un resto di 18 ore-							
All'agente vengono contabilizzati 1,5 giorni di ferie							

Qualora il periodo di assenza preveda un RIPOSO WEEK-END / di QUALITA' di 60 ore, ovvero l'agente quando effettua la prenotazione del congedo è già a conoscenza della tipologia di tale riposo, ai fini del conteggio va detratto dalla somma delle ore di assenza un periodo di 60 ore.

Esempio:		
1 20.00		L'agente chiede 2 giorni di assenza nelle 3° e 4°
giornata.		
2 3.00		
3 17.00 21.00	7 h	Il conteggio inizia dalle ore 17.00
RFR		della 3° giornata e termina alle
4 5.00 9.00	24 h	ore 10.00 della 7° giornata.
5 Intervallo	24 h	
6 Riposo	24 h	
7 10.0019.00	10 h	
	Tot. 89 h	Da tale somma vanno detratte 60 ore di riposo
	60 h	
001		Resto
29 h 1 giorno di congedo x		
All'agente vengono contabilizzat	i 1 giorno di f	erie.

RICHIESTA di ASSENZA nel CASO di UN SERVIZIO, ANCHE con RIPOSO FUORI RESIDENZA, A CAVALLO di 2 GIORNATE PRECEDENTI UN RIPOSO SETTIMANALE (in giornata singola - l'agente è già a conoscenza dei servizi di turno).

Viene conteggiato 1 solo giorno di ferie ed il Personale in questione dovrà riprendere il proprio turno dopo il Riposo settimanale.

RICHIESTA di UN SOLO GIORNO di FERIE PRECEDENTE II RIPOSO SETTIMANALE. (L'agente non è a conoscenza dei servizi di turno, ma solo dei riposi settimanali)

Per la verifica della corretta applicazione delle norme e della ripresa del servizio dopo il periodo di assenza, il conteggio delle ore di assenza dovrà iniziare dall'ora di termine dell' intervallo giornaliero seguente l'ultimo servizio svolto. A tale ora dovrà essere aggiunto un periodo di 24 ore. All'ora risultante tale dovrà essere aggiunto un ulteriore periodo di 48 ore considerando che il riposo settimanale, come per il personale disponibile, è sempre indivisibile. L'ora risultante dalla somma di tali periodi è l'orario d'inizio della disponibilità del personale. Qualora trattasi di riposo week-end il periodo di riposo settimanale da sommare sarà pari a 60 ore.

RICHIESTA di ALMENO 2 GIORNI di FERIE PRECEDENTE il RIPOSO SETTIMANALE. (L'agente non è a conoscenza dei servizi di turno, ma solo dei riposi settimanali).

In questo caso l'agente prenoterà il numero delle giornate di assenza di cui vuole usufruire. Quando il turno, completo di servizi e riposi settimanali, verrà consegnato al Personale, per la verifica della corretta applicazione delle norme e della ripresa del servizio dopo il periodo di assenza, il conteggio delle ore di assenza dovrà iniziare dall'ora di termine dell' intervallo giornaliero seguente l'ultimo servizio svolto.

A detta ora si aggiungono tanti periodi di 24 ore quanti sono i giorni di assenza richiesti e quante sono le eventuali festività infrasettimanali che l'agente vuole recuperare.

L'ora risultante sarà il termine ultimo prima del quale l'agente non può essere utilizzato.

Ai fini del conteggio delle ferie ad ogni periodo di 24 ore corrisponde 1 giorno di congedo. Nel caso in cui nel periodo di assenza sia compreso il riposo settimanale, ai fini del conteggio delle ferie va detratta dalla somma sopraccitata un periodo di 48 ore per ogni riposo.

Esempio: 1 2 4.0011.00 3 assenza 4 assenza 5 assenza 6 Riposo 7	24 h 24 h 24 h 24 h	L'agente chiede 3 giorni di assenza nelle 3°, 4° e 5° giornata. Nel giorno 2 al Personale viene assegnato un servizio notturno che prevede al termine dello stesso 18 ore di intervallo giornaliero. Il conteggio delle ore inizierà pertanto alle ore 5.00 del 3°giorno.
т	ot. 96 h 48 h	Da tale somma vanno detratte 48 ore di riposo.
Resto	 o 48 h	1 giorno di congedo x 24 ore
Ripresa del servizio il giorno 7 r contabilizzati 2 giorni di ferie.	non dovrà e	essere prevista prima delle ore 05.00. All'agente vengono

Qualora il periodo di assenza preveda un RIPOSO WEEK-END / di QUALITA' di 60 ore, ovvero l'agente quando effettua la prenotazione del congedo è già a conoscenza della tipologia di tale riposo, ai fini del conteggio va detratto dalla somma delle ore di assenza un periodo di 60 ore.

Ese 1 2 3 4 5 6	empio: 4.0011.00 assenza assenza Intervallo Riposo	24 h 24 h 24 h 24 h	L'agente chiede 2 giorni di assenze nelle 3°e 4°giornata Nel giorno 2 al Personale viene assegnato un servizio notturno che prevede al termine dello stesso 18 ore di intervallo giornaliero. Il conteggio delle ore inizierà pertanto alle ore 5.00 del 3°giorno
7	, -	 ot. 96 h 60 h	Da tale somma vanno detratte 60 ore di riposo.
	Resto	36 h	1 giorno di congedo x 24 <mark>ore</mark> ½ giorno di feri <mark>e x 12</mark> ore
	oresa del servizio il giorno 7 n ntabilizzati 1,5 giorni di ferie <u>.</u>	on dovrà	essere prevista prima delle ore 05.00. All'agente vengono

MODALITA' di CONTEGGIO delle FERIE per i PERIODI di FERIE TURNIFICATE ESTIVE ed INVERNALI

L'agente non è a conoscenza dei servizi di turno né dei riposi settimanali

Il conteggio delle ferie dovrà avvenire secondo le modalità del caso precedente, considerando che <u>in tali periodi non deve essere prevista l'assegnazione</u>, e comunque non dovranno essere contabilizzati, <u>di riposi week-end/qualità</u>.

Pertanto dalla somma di ore risultante ai fini del conteggio dovranno essere detratti tanti periodi di 48 ore quanti sono i riposi settimanali compresi nel periodo di assenza.

PERSONALE DISPONIBILE

Il conteggio delle ferie dovrà avvenire secondo le modalità del caso precedente, considerando che <u>in tali periodi non deve essere prevista l'assegnazione</u>, e comunque non dovranno essere contabilizzati, di riposi week-end/qualità.

Per la contabilizzazione delle ferie il conteggio delle ore inizia dall'ora in cui il Personale è disponibile nel primo giorno richiesto di assenza.

A tale ora si sommano tante 24 ore per ogni giorno di assenza richiesto.

Dalla somma risultante verranno detratte tanti periodi di 48 ore quanti sono i riposi settimanali compresi nel periodo di assenza.

L'ora risultante dalla somma alla fine del periodo di assenza richiesto è l'orario di inizio di disponibilità del personale.

MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

- <u>INIZIO DELLA MALATTIA:</u> comunicazione all'azienda prima dell'inizio dell'orario di lavoro o, in giustificato impedimento, entro il primo giorno di assenza, con specifica dell'indirizzo in cui è reperibile (ogni variazione deve essere comunicata!).
- CERTIFICAZIONE MEDICA: entro due giorni, comunicazione di numero di protocollo identificativo o trasmissione fax/mail dell'attestato di malattia.



- **EVENTUALE CONTINUAZIONE DELLA MALATTIA:** comunicazione all'azienda entro il giorno in cui avrebbe dovuto riprendere servizio.
- CERTIFICAZIONE MEDICA: entro due giorni dalla scadenza della precedente documentazione, comunicazione di numero di protocollo identificativo o trasmissione fax/mail dell'attestato di malattia, contenenti la nuova prognosi.
- ➤ <u>REPERIBILITA' (MALATTIA):</u> presso l'indirizzo precedentemente comunicato, nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 17.00-19.00. Eventuali esenzioni straordinarie (per terapie salvavita o stati patologici connessi a invalidità) riportate specificatamente al comma 4 art.31.
 - **PERIODO DI COMPORTO:** tempo durante il quale il lavoratore ha diritto al mantenimento del proprio posto di lavoro (con riconoscimento anzianità).
- 12 MESI ASSENZA IN 36 MESI CONSECUTIVI: retribuzione 100% primi 9 mesi, 80% ultimi 3 mesi;
- 15 MESI ASSENZA IN 36 MESI CONSECUTIVI: quando ultimo evento morboso superiore a 40 giorni. Retribuzione 100% primi 9 mesi, 80% successivi 3 mesi, 50% ultimi 3 mesi;
- 30 MESI ASSENZA IN 36 MESI CONSECUTIVI: solo per particolari patologie oncologiche o degenerative elencate in comma 8 art.31. Retribuzione 100% primi 18 mesi, 70% ultimi 12 mesi:
 - **SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO:** il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso al lavoratore (a cui spetta il conteggio dei gonzi di malattia). Prima che ciò accada, il lavoratore può chiedere di fruire di ferie accumulate e aspettativa (normalmente 12 mesi, elevata a 16 mesi con malattia in corso superiore a 2 mesi).
- ➤ RIDUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA: compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, individuazione di soluzioni di impiego conformi alla nuova situazione del lavoratore, prioritariamente nell'ambito dello stesso livello professionale

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

- ➤ <u>INFORTUNIO SUL LAVORO O IN ITINERE:</u> comunicazione immediata all'azienda, con riferimenti del certificato medico telematico.
- CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO: fino a guarigione attestata da certificato medico definitivo.
- **RETRIBUZIONE:** 100% del trattamento economico netto, inteso come media degli ultimi tre mesi di paga precedenti l'assenza (esclusi straordinario e indennità).
- > MALATTIA PROFESSIONALE:
- CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO: per un periodo pari a quello in cui il lavoratore
- percepisca l'indennità per inabilità temporanea.
- <u>RETRIBUZIONE:</u> 100% del trattamento economico netto, inteso come media degli ultimi tre mesi di paga precedenti l'assenza (esclusi straordinario e indennità).
- ➤ RIDUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA: soluzioni di impiego conformi alla nuova situazione del lavoratore, anche in settori diversi rispetto a quello di appartenenza.

ALCUNE VOCI DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione è corrisposta su base mensile entro il 27 di ogni mese.

Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte la tredicesima mensilità, erogata entro il 20 dicembre di ogni anno, e la quattordicesima mensilità, corrisposta entro e non oltre il 27 luglio di ogni anno.

La retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi.

ANZIANITA'

Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio retribuito a partire dalla data di assunzione, alla corresponsione di un aumento retributivo in cifra fissa pari a:

LIVELLO B: B1 33,62 euro

B2 31,77 euro B3 31,30 euro

Il numero massimo maturabile di aumenti biennali di anzianità è 7.

All'atto del passaggio al livello\posizione retributiva superiore, ai lavoratori interessati sarà mantenuto il numero di aumenti di anzianità maturati nella posizione di provenienza.

Salario professionale

Livello B Macchinista	208,96 €
Livello B Capo treno / Capo se <mark>rvizi t</mark> reno	142,54 €
Livello C Tecnico Polifunzionale Treno	131,49€

Compenso per lavoro straordinario

La retribuzione oraria è incrementata come segue:

prestazioni straordinarie feriali diurne (dalle 6.01 alle 22.00): 18 %

prestazioni feriali notturne (dalle 22.01 alle 6.00) e festive diurne (dalle 6.01 alle 22.00): 35 % prestazioni straordinarie festive notturne (dalle 22.01 alle 6.00): 50 %

Assenza dalla residenza (diaria):

Servizi A/R	1,30 € /h
Servizi con RFR	2,20 € /h
Servizi A/R (estero)	2,00 € /h
Servizi con RFR (estero)	3,20 € /h

^{*} Per il personale mobile compenso assenza dalla residenza di lavoro, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dalla partenza del treno secondo l'orario stabilito all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro per turni con assenze dalla residenza non inferiore a 3 ore:

Indennità di turno:

2,25 euro per ogni giornata di presenza in servizio

Tale indennità non è corrisposta nelle giornate di malattia e di permesso

^{*} Tale indennità, esentasse, si calcola dalla partenza reale all' arrivo reale del treno.

Flessibilità:

8 euro per flessibilità nei servizi diurni (es. Agente Solo oltre le 8h 30' di turno)

10 euro per flessibilità nei servizi notturni (che interessano il periodo 22 - 6) 16 euro per cumulo di flessibilità

Notturna:

Servizio compreso tra 22:00-6:00 2,40€/h

Pernottazione:

Tra le 22 e le 6 si ha diritto all' assenza dalla residenza	2,80 €/giorno
	_,

Media competenze:

PDM	12,80 €						
PDB	4,50 €						

^{*}Nelle giornate di riserva, disponibilità non attiva, traghettamento, manovra, corsi professionali, assenze retribuite.

Indennità utilizzazione parte variabile:

	VOCI	Importo orario
	Lavoro	0,54
	Condotta diurna doppio agente	4,20
	Condotta notturna a doppio agente	7,20
B 1, B2, B3	Condotta diurna agente unico	8,70
MACCHINISTA	Condotta notturna ad agente unico	10,50
	Condotta diurna agente solo	12,00
	Condotta notturna agente solo	14,00
	Condotta diurna con polifunzionale	8,70
	Condotta notturna con polifunzionale	11,80
B1, B2, B3	Scorta diurna	2,40
Capo Treno/ Capo Servizio Treno	Scorta notturna	4,70
B1, B2, B3	Scorta diurna equip.agente solo	3,20
Capo Treno/ Capo Servizio Treno	Scorta notturna. Equip. Agente solo	5,50

	VOCI	Importo per 10
		km
B1, B2, B3 Macchinista	Km, equipaggio DA o AU	0,11
	Km, equipaggio agente solo o con	0,30
	polifunzionale	

SALARIO PROFESSIONALE

Ai lavoratori compete il salario professionale in ragione della funzionalità produttiva propria delle differenti figure professionali.

Il salario professionale è utile ai fine della determinazione della 13° e 14° mensilità.

Al macchinista spetta un importo mensile pari a 208,96 euro.

Al Capo Treno\Capo Servizi Treno spettano 142,54 euro

PROVVIGGIONI PER VENDITA TITOLI DI VIAGGIO A BORDO TRENO

Ai lavoratori che svolgono attività di controlleria a bordo dei treni, viene riconosciuta una percentuale non inferiore al 35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa, ovvero una percentuale non inferiore al 10% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita diretta o indiretta.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il trattamento di fine rapporto viene erogato al lavoratore in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di morte del lavoratore viene corrisposto ai soggetti e con le modalità previste dal codice civile.

Il pagamento del TFR avviene entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione del trattamento maturato. Il TFR viene maturato annualmente sulla base della retribuzione lorda.



SCIOPERO

In caso di sciopero il datore di lavoro sospende temporaneamente la paga per la prestazione non effettuata, una giornata se la prestazione ricade completamente nello sciopero, oraria in base alle ore di assenza da lavoro.

Come si calcola la paga giornaliera e oraria?

Elementi di base: Art. 68

- 1.1
- a) minimo contrattuale;
- b) aumenti periodici di anzianità;
- c) assegni ad personam pensionabili;
- 1.2
 - d) salario professionale;

Il lavoratore scioperante NON è tenuto ad avvisare il datore di lavoro anticipatamente per la sua adesione allo sciopero.

Durante la giornata di sciopero l'azienda effettua anticipatamente "comandi" scritti ad personam nel caso in cui all'interno della colonna assegnata all'agente sia presente un treno da GARANTIRE.


Nel caso in cui il lavoratore non aderisca allo sciopero e nel proprio turno non siano presenti treni da garantire, l'agente sarà a disposizione dell'azienda dall'orario d'inizio programmato della prestazione lavorativa fino all'orario di fine lavoro programmato

Il lavoratore comandato su un turno con treni da garantire, può chiedere con m40 la sostituzione con personale non scioperante o , qualora non fosse possibile la sostituzione, richiedere di rientrare nel computo del personale scioperante (in questo caso non gli verrà trattenuta nessuna somma in busta paga).

Esempi pratici:

- Giornata singola coincidente con orario di sciopero: il personale scioperante non avvisa e si
 presenta il giorno successivo all'orario di presentazione.
- Giornata singola parzialmente coincidente con orario di sciopero: il lavoratore effettua la
 propria prestazione regolarmente negli orari al di fuori della fascia di sciopero (rispettando
 le "norme tecniche" nelle prestazioni con fine turno all'interno dell'orario di sciopero o
 presentandosi nel proprio impianto all'orario di fine sciopero per i servizi con inizio
 antecedente l'orario di fine sciopero.
- Riposo fuori residenza con servizio di andata completamente assorbito dall'orario di sciopero: il lavoratore si presenterà all'orario di inizio della prestazione di ritorno nel proprio impianto e resterà a disposizione fino all'orario di fine lavoro programmato.Nel caso in cui il lavoratore non aderisca allo sciopero e nel proprio turno non siano presenti treni da garantire, l'agente sarà a disposizione dell'azienda dall'orario d'inizio programmato della prestazione lavorativa fino all'orario di fine lavoro programmato

/ cambio orario invernale	variazioni solo per cambi VCO / cambio orario invernale	vari	3 mesi Servizi 6 mesi Riposi	visibilità Turni
			6 max nel mese solare	Riserve / Traghettamento
abato no domenica	Min 2 giornate consecutive prima del riposo 1 giornata singola, max 1 nel mese solare no sabato no domenica	- Min 2 giornate cons - 1 giornata singola, r	6 max nel mese solare	Disponibilità
so ritorno RFR	2 max consecutivi compreso ritorno RFR		3 max nella sestina	inizio lavoro prima delle ore 6.00
	rdo IVU	Altre voci accordo IVU	А	
15' 15' no prima ora-no ultima ora ssorbano l'eventuale Pausa.	15' Isuperiori 8h Refezione/RFR/Vetture/spostamenti di servizio assorbano l'eventuale Pausa	ri 6h ri 8h ıe/RFR/Vetture/spostam	turni superiori 6h turni superiori 8h Refezione/Rl	Pausa
11.00 - 15.00 / 18.00 - 22.00	Almeno 30 minuti 11.00 - 15.		fasce orarie	refezione
	6.30h	mec1	effettiva	
	5h	mec1		
	max ore 6h	equipaggi mec2	tipologia	condotta
II RFR, se comprende le fasce orarie 11.00 - 15.00 e 18.00 - 22.00, assorbe l'eventuale pausa per la Refezione.	0 e 18.00 - 22.00, assorbe l'e	sce orarie 11.00 - 15.00	II RFR, se comprende le fa	
Fascia 5:00 – 1:00 Fascia 5:00 – 24:00	Max 9h	max 1/h and + rit max 17h and + rit	programmato gestione	lavoro RFR
7h minimo in fascia 0-5		24h	2 tra due RS 5 / mese	riposo RFR
Riposo		max ore	max	
fascia oraria 5.00 - 24.00 0.00 - 5.00	limiti 14h 18h	equipaggi	tipologia turno in residenza	Riposo giornaliero in residenza
350 ore			Max anno	
2 gg 11 gg		riposi	Max 2 tra due riposi Max mese	lavoro notturno
8h fascia 0:00 - 5:00	8h fascia 1:00 - 5:00	mec2	air notturno	
10h fascia 5:00 – 24:00	10h fascia 5:00 – 1:00	mec2	- 9	giornaliero
limite gestione	limiti turno programmato	giornate	tipologia turno	lavoro
RW non possono essere compresì nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate	ere compresi nei periodi di fer	RW non possono esse		
60h min	RW sabato e domenica	n.12 riposi	accordo IVU	acc
riposo annuo 3276 ore iorno	48h min in se Disponibile Riposo di norma 6° giorno. Spostabile 4° / 7° giorno	48h min 58h min se Disponibile Riposo di norma 6°	581	riposo settimanale
	38h (media mensile) 44h max sett 30h min sett	38h		lavoro settimanale
FILT COIL	NORMALIYA FOM SF		2	FILT CGIL
#.T) ATIV	2	





NORMATIVA PdB SP1



variazioni solo per cambi VCO / cambio orario invernale	variazioni	60 gg Servizi / 90 gg Riposi	visibilità Turni
		6 max nel mese solare	Riserve / Traghettamento
Min 2 giornate consecutive prima del riposo 1 giornata singola, max 1 nel mese solare no sabato no domenica	- Min 2 giornate - 1 giornata singo	6 max nel mese solare	Disponibilità
2 max consecutivi compreso ritorno RFR	2 m	3 max nella sestina	inizio lavoro prima delle ore 6.00
o IVU	voci accordo	Altre vo	
turni superiori 6h turni superiori 8h 15' no prima ora-no ultima ora Refezione/RFR/Vetture/spostamenti di servizio assorbano l'eventuale Pausa.	i 6h i 8h tture/spostament	turni superiori 6h turni superiori 8h Refezione/RFR/Vettur	Pausa
рег із неведопе. 11.00 - 15.00 / 18.00 — 22.00		Min 30' fasce orarie	refezione
5.00 e 18.00 - 22.00, assorbe	ce orarie 11.00 - 1	IIRFR, se comprende le fas	
t Max 9 h Fascia 5:00 – 1:00 t Max 9 h Fascia 5:00 – 24:00	max 17h and + rit max 17h and + rit	programmato gestione	lavoro RFR
Riposo 7h minimo in fascia 0:00 – 5:00	max ore 24h	max 2 tra due riposi 5 / mese	riposo RFR
fascia oraria 5.00 - 24.00 0.00 - 5.00		limiti 14h 18h	riposo giornaliero in residenza
2 gg 11 gg 79 gg 350 ore	posi	Max 2 tra due riposi Max mese Max anno Max anno	lavoro notturno
8h fascia 1:00 – 5:00 8h fascia 0:00 – 5:00	Meb1 – Meb2	a/r notturno	
limiti turno programmato limiti gestione 10h fascia 5:00 – 1:00 10h fascia 5:00 – 24:00	giornate Meb1 – Meb2	tipologia turno a/r diurno	lavoro giornaliero
RW non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate	compresi nei per	RW non possono essere	
RW sabato e domenica 60h min	n.12 riposi	Accordo IVU	Acc
48h min riposo annuo se Disponibile Riposo di norma 6º giorno. Spostabile 4º / 7º giorno	nibile norma 6° giorn	48h min 58h min se Disponibile Riposo di norm	riposo settimanale
38h (media mensile) 44h max sett 30h min sett	38h (med 44h r 30h i		lavoro settimanale





FILT COIL	DEFI	DEFINIZIONI LAVORO PDB
tipologia	definizione	CCNL A.F. Significati / limiti
TIPO DI	MEB1	un solo agente PDB
EQUIPAGGIO	MEB2	due o più agenti PDB
	Riserva	Prestazione in cui il PdB è presente nell'impianto a disposizione dell'azienda
	Sosta di Servizio	Tempo nell'ambito di una stessa prestazione lavorativa nel quale il PdB resta a disposizione dell'azienda al termine di una delle sopra citate attività in attesa di iniziarne un'altra.
LAVORO	Pausa	Nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di Riserva, li personale beneficia di un intervallo di tempo di 15' ai fini del recupero psicofisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda.
	of months of a	· tra la propria base operativa ed altra località
	di Servizio	O - tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa per raggiungere il FerrHotel se la percorrenza è superiore a 10'.
ABBANDONO TRENO	Oltre le 2h dal te	Oltre le 2h dal termine programmato del servizio oppure 1h oltre i limiti max previsti



NORMATIVA PdM SP2



visibilità Turni	Riserve / Traghettamento 6	Disponibilità 6	inizio lavoro prima delle 3 a ore 6.00		Pausa	refezione	condotta	lavoro RFR M	riposo RFR	riposo giornaliero	lavoro notturno	lavoro giornaliero	Accor	riposo settimanale	lavoro settimanale	
3mesi Servizi /6 mesi Riposi	6 max nel mese solare	max nel mese solare	3 max nella sestina	Altre v	turni superiori 6h turni superiori 8h Refezione/RFR/Vett.	fasce orarie	tipologia continuativa effettiva	max ore 2 tradue RS 2 tradue RS 2th 5 mese Max 16h sommando andata e ritorno – max 8.30h giornalieri fascia 5-24/ Ilimiti previsti per fascia 0-5 II RFR, se comprende le fasce orarie 11.00 - 15.00 e 18.00 - 22.00, assorbe l'eventuale pausa per la Refezione.	7h 6.30h	tipologia turno in residenza	tempi Max 2 tra due riposi Max mese Max anno Max anno	tipologia turno a/r diurno a/r notturno	Accordo IVU n.14 riposi n.12 riposi nel RW e RQQ non possono essere compresi nel	48h min 58h min se Disponibile Riposo di norma 6° giorno.	38h (media mensile) 44h max sett 30h min sett	
variazioni solo		 Min 2 giornate consecutive prima del riposo 1 giornata singola, max 1 nel mese solare n 	2 max consecutivi compreso ritorno RFR	voci accordo	iori 6h iori 8h R/Vetture/spostamenti di	Min 30' arie	equipaggi mec2 mec1 - mec4 mec1 - mec4	RS andata e ritorno – asce orarie 11.00 - 15.00 e 16 Refezione.	laddove il limite delle 7 ore c	turno za	giorni 2 99 11 99 79 99 320 ore	giornate mec1 – mec4 mec2 mec2 mec1 – mec4		in sponibile 1 6° giorno. Spostabile 4° / 7° giorno	mensile) sett sett	
variazioni solo per cambi VCO / cambio orario invernale		Min 2 giornate consecutive prima del riposo 1 giornata singola, max 1 nel mese solare no sabato no domenica	eso ritorno RFR	IVU	turni superiori 6h turni superiori 8h turni superiori 8h Refezione/RFR/Vetture/spostamenti di servizio assorbano l'eventuale Pausa.	30' 11.00 - 15.00 / 18.00	max ore 5.30h 5h 5.30h	max ore 2th - max 8.30h giornalieri e 18.00 - 22.00, assorbe l'eve	0.00 - 5.00 dovesse determinare una duplicazione	limiti 14h 18h 11h solo in turno		limiti 08.30h 10h 8h 7h	RW sabato e domenica 6th min RQQ sabato o domenica 48h min periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate	/7° giorno	riposo annuo 3420 ore	
rario invernale		to no domenica			; a-no ultima ora uale Pausa.	18.00 – 22.00		ore \teri fascia 5-24/ 'eventuale pausa per la	-5.00 cazione delle lighe ditumo	fascia oraria 5.00 - 24.00 0.00 - 5.00 2air 6.00 - 22.00		fascia oraria 5.00 - 24.00 5.00 - 24.00 0.00 - 5.00 0.00 - 5.00	60h min 48h min xeriori a 7 giornate		annuo ore	



DEFINIZIONI LAVORO P

CONI A E Ciamificati / limiti	I LAVORO PdM
	FILT CO

tipologia	definizione	CCNL A.F. Significati / limiti
	MEC -	Modulo di Condolla ad Agenie solo ili cabina di guida
	MEC 2	INCOURT OF CONTROL A POPULA AGENTE III CADITIA OF GUIDA
TIPO DI	MEC 3	Modulo di Condotta con 1 Agente PdM + 1 PPT in cabina di guida.
EQUIPAGGIO	MEC 4	Modulo di Condotta con 1 Agente PdM (nei casi previsti) + 1 PdB in cabina di guida.
	in caso di giornate i limiti normativi c	9 0
	Riserva	Prestazione in cui il PdM è presente nell'impianto a disposizione
	Sosta di Servizio	Tempo nell'ambito di una stessa prestazione lavorativa nel quale il PdM resta a disposizione dell'azienda al termine di una delle sopra criate afficità in adrece di inizianno un'altra
LAVORO	Pausa	Nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di Riserva, il pesonale beneficia di un intervallo di tempo di 15 ai fini del recupero psicofisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda.
	Spostamento di	- tra la propria base operativa ed altra località
		-tra località diverse collocate al difuni della propria base operativa per raggiungere il FerrHotel se la percorrenza è superiore a 10°.
BASE OPERATIVA	L'insieme degli impianti Ferro sede di lavoro del dipendente	L'insieme degli impianti Ferroviari collocati all'interno del territorio comunale della sede di lavoro del dipendente.
ABBANDONO TRENO	Oltre le 2h dal ter	Oltre le 2h dal termine programmato del servizio oppure 1h oltre i limiti max previsti



riposo settimanale

58h minimo se Disponibile Riposo di norma 6º giorno. Spostabile 4º / 7º giorno

48h minino

Accordo IVU

RW e RQQ non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate

n.14 riposi RW sabato e domenica n.12 riposi RQQ sabato o domenica

60h min 48h min lavoro settimanale

38h (media mensile) 44h max sett 30h min sett

> riposo annuo 3420 ore

NORMATIVA PdB SP2

FILT	
CGI	

Riserve / Traghettamento 6 max nel mese solare	Disponibilità 6 max nel mese solare	inizio lavoro prima delle 3 max nella sestina 2 max consecut ore 6.00	Altre voci accordo IVU	Pausa turni superiori 6h turni superiori 8h Refezione/RFR/Vetture/spost	refezione fasce orarie	max 2 tra due HS 4 / mese lavoro RFR Max 16h sommando andata e ritorno – n	riposo RFR 7h laddove il limite o	riposo tipologia turno giornaliero in residenza 11	lavoro Max 2 tra due riposi motturno Max mese Max anno Max anno	giornaliero tipologia turno giornate giornaliero air diurno Meb1 – Meb2 air notturno Meb1 – Meb2
6 max nel mese solare	Min 2 giornate consecutive prima del riposo	2 max consecutivi compreso ritorno RFR	cordo IVU	ırni superiori 6h 15' no prima ora-no ultima ora- Refezione/RFR/Vetture/spostamenti di servizio assorbano l'eventuale Pausa.	Min 30' 11.00 - 15.00 / 18.00 – 22.00	max ore 2 tra due AS 24h 4 / mese Max 16h sommando andata e ritorno – max 8.30h giornalieri fascia 5-24/limiti previsti per fascia 0-5	0.00 - 5.00 laddove il limite delle 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di turno	limiti fascia oraria 14h 5.00 - 24.00 18h 0.00 - 5.00 11h solo in turno 2air 6.00 - 22.00	2 gg 11 gg 79 gg 320 ore	limiti łasola orana 2 10h 5.00 - 24.00 2 8h 0.00 - 5.00



The control	DEFII	DEFINIZIONI LAVORO PdB
tipologia	definizione	CCNL A.F. Significati / limiti
TIPO DI	MEB1	un solo agente PDB
EQUIPAGGIO	MEB2	due o più agenti PDB
	Riserva	Prestazione in cui il PdB è presente nell'impianto a disposizione dell'azienda
	Sosta di Servizio	Tempo nell'ambito di una stessa prestazione lavorativa nel quale il PdB resta a disposizione dell'azienda al termine di una delle sopra citate attività in attesa di iniziarne un'altra.
LAVORO	Pausa	Nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di Riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo di 15 ai fini del recupero psicolisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda.
	Social distriction of the control of	- tra la propria base operativa ed altra località
	Servizio	- tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa per raggiungere il FerrHotel se la percorrenza è superiore a 10°.
ABBANDONO TRENO	Oltre le 2h dal ter	ABBANDONO Oltre le 2h dal termine programmato del servizio oppure 1h oltre i limiti max previsti



lavoro settimanale

riposo settimanale

48h min 58h min se Disponibile Riposo di norma 6° giorno. Spostabile 4° / 7° giorno

riposo annuo 3276 ore

38h (media mensile) 44h max sett 30h min sett

accordo IVU

n.12 riposi n.12 riposi

RW sabato e domenica 2 giornate solari

60h min 60h min

RW non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate

NORMATIVA PdM SP3



visibilità Turni	Riserve / Traghettamento	Disponibilità	prima delle ore 6.00		Pausa	refezione	condotta		lavoro RFR	riposo RFR	giornaliero in residenza	Riposo		lavoro		lavoro giornaliero
3 mesi Servizi / 6 mesi Riposi	6 max nel mese solare	6 max nel mese solare	3 max nella sestina	Ali	turni superiori 6h turni superiori 8h Refezione/RF	fasce orarie	effettiva	II RFR, se comprende le fas	max 17h and + rit In fa	max 2 tra due RS 5 / mese	in residenza	tipologia turno	Max anno Max anno	Max 2 tra due riposi Max mese	a/r notturno	a/r diurno
var		- Min 2 giornate conse - 1 giornata singola, m		Altre voci accordo IVU	ri 6h ri 8h ;/RFR/Vetture/sposta		mec1 Mec1 – mec4	sce orarie 11.00 - 15.	l + rit In fascia notturna va	max ore 24h				riposi e	Mec1 – Mec4 mec2	Mec1 – mec 4 mec2
variazioni solo per cambi VCO / cambio orario invernale		 Min 2 giornate consecutive prima del riposo 1 giornata singola, max 1 nel mese solare no sabato no domenica 	2 max consecutivi compreso ritorno RFR	ordo IVU	ni superiori 6h 15 no prima ora-no ultima Refezione/RFR/Vetture/spostamenti di servizio assorbano l'eventuale Pausa	Almeno 30 minuti 11.00 - 15	4.30h 6h	00 e 18.00 - 22.00, assorbe l'e 6h	Hax 9h giornaliero In fascia notturna valgono i limiti previsti dalla normativa	7h mini 6.30h laddove il limite del duplicazione	14h 18h	limiti			7h fascia 00:00 – 5:00 8h fascia 00:00 – 5:00	10h fascia 5:00 – 24:00 10h fascia 5:00 – 24:00
mbio orario invernale		no domenica	ritorno RFR		15' 15' no prima ora-no ultima ora sorbano l'eventuale Pausa.	11.00 - 15.00 / 18.00 — 22.00		ll RFR, se comprende le fasce orarie 11.00 - 15.00 e 18.00 - 22.00, assorbe l'eventuale pausa per la Refezione continuativa mec2 6h	Fascia 5:00 – 24:00 mativa	Riposo Th minimo in fascia 0-5 30h laddove il limite delle 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di turno	5.00 - 24.00 0.00 - 5.00	fascia oraria	79 gg 360 ore	2 gg 11 gg	7h fascia 0:00 – 5:00 8h fascia 0:00 – 5:00	8:30h fascia 5:00 – 24:00 10h fascia 5:00 – 24:00



DEFINIZIONI LAVORO PdM



O P ati	tipologia	definizione	CCNL A.F. Significati / limiti
		MEC 1	Modulo di Condotta ad Agente Solo in cabina di guida
		MEC 2	Modulo di Condotta a Doppio Agente in cabina di guida
	TIPO DI EQUIPAGGIO	MEC 3	Modulo di Condotta con 1 Agente PdM + 1 PPT in cabina di guida.
		MEC 4	Modulo di Condotta con 1 Agente PdM (nei casi previsti) + 1 PdB in cabina di guida.
	In caso di gio limiti normati	rnate lavorative vi della tipologi	con più tipologie di equipaggio nel medesimo turno, valgono i a di equipaggio più restritiva a patto di effettuare un minimo di 2h di condotta.
		Riserva	Prestazione in cui il PdM è presente nell'implanto a disposizione dell'azienda
		Sosta di Servizio	Tempo nell'ambito di una stessa prestazione lavorativa nel quale il PdM resta a disposizione dell'azienda al termine di una delle sopra citate attività in attesa di iniziame un'altra.
	LAVORO	Pausa	Nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di Riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo di 15' ai fini del recupero psicofisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda.
		Spostamento di	- tra la propria base operativa ed altra località
		Calvicio	- tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa per raggiungere il FerrHotel se la percorrenza è superiore a 10'.
		L'insieme degli sede di lavoro d	L'insieme degli impianti Ferroviari collocati all'interno del territorio comunale della sede di lavoro del dipendente.
		Oltre le 2h dal te	Oltre le 2h dal termine programmato del servizio oppure 1h oltre i limiti max previsti



riposo settimanale

48h min riposo annuo 58h min se Disponibile Riposo di norma 6° giorno. Spostabile 4° / 7° giorno

accordo IVU

n.12 riposi n.12 riposi

RW sabato e domenica 2 giornate solari

60h min 60h min

lavoro settimanale

NORMATIVA PdB SP3



38h (media mensile) 44h max sett 30h min sett



variazioni solo per cambi VCO / cambio orario invernale	variazioni solo	3 mesi Servizi / 6 mesi Riposi	visibilità Turni
		6 max nel mese solare	Riserve / Traghettamento
 Min 2 giornate consecutive prima del riposo 1 giornata singola, max 1 nel mese solare no sabato no domenica 	 Min 2 giornate consecutive prima del riposo 1 giornata singola, max 1 nel mese solare n 	6 max nel mese solare	Disponibilità
2 max consecutivi compreso ritorno RFR	2 max co	3 max nella sestina	inizio lavoro prima delle ore 6.00
Ċ	ci accordo IVU	Altre voci	
turni superiori 6h turni superiori 8h 15' no prima ora-no ultima ora Refezione/RFR/Vetture/spostamenti di servizio assorbano l'eventuale Pausa.	5h 9h ture/spostamenti di ser	turni superiori 6h turni superiori 8h Refezione/RFR/Vettu	Pausa
11.00 - 15.00 / 18.00 – 22.00	7	Min 30' fasce orarie	refezione
Max 9h Fascia 5.00 – 24:00	rit	max 17h and + rit	lavoro RFR
Riposo 7h minimo in fascia 0-5 6.30h laddove il limite delle 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di lumo	max ore 24h	max 2 tra due RS 5 / mese	riposo RFR
fascia oraria 5.00 - 24.00 0.00 - 5.00		limiti 14h 18h	riposo giornaliero in residenza
2 gg 11 gg 79 gg 360 ore	oosi	Max 2 tra due riposi Max mese Max anno Max anno	lavoro notturno
limiti 10h fascia 5:00 – 24:00 8h fascia 00:00 – 5:00	giornate Meb1 – Meb2 Meb1 – Meb2	tipologia turno a/r diurno a/r notturno	lavoro giornaliero
RW non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate	compresi nei periodi di	RW non possono essere	



DEFINIZIONI LAVORO PDB



ABBANDONO TRENO			LAVORO			Contraction	TIPO DI	tipologia
Oltre le 2h dal	di Servizio	O DO	Pausa	Sosta di Servizio	Riserva	MEB2	MEB1	definizione
Oltre le 2h dal termine programmato del servizio oppure 1h oltre i limiti max previst	 tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa per raggiungere il FerrHotel se la percorrenza è superiore a 10'. 	- tra la propria base operativa ed altra località	Nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di Riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo di 15' ai fini del recupero psicofisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda.	Tempo nell'ambito di una stessa prestazione lavorativa nel quale il PdB resta a disposizione dell'azienda al termine di una delle sopra citate attività in attesa di iniziarne un'altra.	Prestazione in cui il PdB è presente nell'impianto a disposizione dell'azienda	due o più agenti PDB	un solo agente PDB	CCNL A.F. Significati / limiti



Segreteria Nazionale FILT CGIL

Via G.B. Morgagni, 27 – 00161 ROMA Tel. 06/440761 Fax 06/44243164

www.filtcgil.it

e-mail:

sitoweb@filtcgil.it

